Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 1255111 del 18.06.2025, la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di voler disporre: 1) il ripristino del conto corrente nella situazione in cui si trovava antecedentemente al 31.05.2023, anche per ciò che attiene all'intestazione del rapporto a alle deleghe originarie ad operare su di esso; 2) la restituzione della disponibilità del saldo attivo presente sul conto corrente, sempre alla data del 31.05.2023, a favore dei delegati dell'Organo di Coordinamento; 3) l'integrazione del saldo attivo del conto a far data dal 31.05.2023. A sostegno delle pretese, deduce che: (i) in data 09.12.2004 apriva presso l'intermediario resistente un conto corrente per il tramite dell'allora segretario dell'organo di coordinamento della federazione sindacale; (ii) erano delegati ad operare sul conto tre soggetti, che non rivestivano alcun ruolo nell'ambito della federazione provinciale di P***; (iii) in data 31.05.2023, il sig. M*** C***, segretario provinciale della F*** – S** di P***, nonché operatore/cassiere presso la filiale dell'intermediario resistente dove è radicato il conto corrente, pur non essendo delegato ad operare sul conto, otteneva dalla banca la revoca delle deleghe precedentemente attive e l'inserimento, come delegati, oltre che di sé stesso, anche del segretario amministrativo del S** di P***; (iv) successivamente, lo stesso sig. M*** C*** otteneva la modifica dell'intestazione del conto e dei dati

anagrafici e di contatto, impedendo così all'organo di coordinamento di ricevere comunicazioni (anche estratti conto e informative periodiche) e di operare; (v) nonostante la richiesta di chiarimenti, l'intermediario non forniva riscontri soddisfacenti, né dava una spiegazione plausibile su come tali variazioni fossero state autorizzate; (vi) la giustificazione fornita dall'intermediario si è limitata nel fatto che il codice fiscale associato al conto risultava essere quello della S*** di P***. Pertanto, ha ritenuto che l'organo di coordinamento non poteva costituirsi come un'entità giuridica distinta; (vii) la banca non è stata in grado di documentare perché il conto avesse quel codice fiscale. È presumibile, quindi, che esso sia stato inserito d'ufficio dall'intermediario stesso nel 2004; (viii) il codice fiscale non ha mai avuto rilievo operativo o legale fino al 2023, anno in cui l'intermediario resistente ha arbitrariamente deciso di attribuirgli valenza prioritaria rispetto all'intestazione formale del conto e alla delibera di costituzione utilizzata per la sua apertura.

Costituitosi, l'intermediario chiede all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto: a) vi è incertezza in ordine al soggetto che ha proposto il ricorso, posto che nella sezione "dati del cliente" viene indicato come ricorrente la federazione sindacale, ma il codice fiscale e la sede non corrispondono alla stessa; b) il ricorso, inoltre, fa seguito a un reclamo proposto dalla rappresentanza sindacale aziendale e sottoscritto dal sig. A.L. in quanto segretario responsabile della medesima; c) non sussiste la legittimazione attiva in capo al ricorrente, posto che né la federazione, né l'organo di coordinamento hanno alcun titolo per avanzare pretese né in merito all'intestazione del conto corrente, né in merito alla disponibilità dei contributi sindacali che sullo stesso vengono periodicamente versati, giacché il conto corrente è intestato alla F*** di P***; d) il soggetto firmatario del ricorso è sprovvisto di poteri rappresentativi, in quanto non riveste alcuna carica in seno alla federazione. Peraltro, avendo tale soggetto sottoscritto il reclamo, sussiste l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di reclamo; e) le domande di ripristino delle deleghe e dell'intestazione del conto presuppongono una condanna ad un *facere* infungibile, precluso all'ABF; f) esulano dalla competenza temporale dell'ABF tutti i fatti anteriori al giugno 2019, tra cui l'avvenuta apertura del conto corrente, risalente al 2004, e l'inserimento, nell'intestazione, del codice fiscale, avvenuto nel 2006. Nel merito, chiede disporsi il rigetto del ricorso sul rilievo che: 1) le questioni oggetto del ricorso si pongono al di fuori del settore bancario, essendo originate da dissidi interni alla federazione sindacale; 2) il ricorrente lamenta l'illegittimità delle modifiche alle deleghe e all'intestazione, ma tali circostanze sono prive di riscontro probatorio; 3) per completezza, pur esulando dalla competenza ABF, si osserva che l'indicazione della S*** di P*** nell'intestazione del conto è stata effettuata dal sig. M*** P***, il quale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, era soggetto pienamente legittimato ad operare sul conto; 4) tale intestazione, del resto, è coerente con la finalità del conto, destinato a ricevere il 50% dei contributi versati dagli iscritti al sindacato; 5) i contributi versati sul conto corrente sono della esclusiva titolarità del S*** di P***, dunque, non può essere accolta la domanda di restituzione del saldo attivo.

In sede di repliche, parte ricorrente afferma che: (i) in merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del soggetto, è sufficiente osservare come il codice fiscale indicato nella modulistica corrisponda esattamente a quello identificativo di sé medesima; (ii) il ricorso, inoltre, è stato sottoscritto, identicamente ai precedenti atti ad esso propedeutici (su tutti, ad esempio, il reclamo), dal Signor A*** L***, quale soggetto ricoprente la carica di Segretario; (iii) da ciò deriva, pertanto,

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'infondatezza dell'eccezione di carenza di poteri rappresentativi; (iv) quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'organo di coordinamento è un soggetto giuridicamente diverso dal S** di P***; (v) quanto all'eccepita inammissibilità delle domande, le conclusioni inserite nel ricorso, seppur certamente volte ad ottenere il ripristino del rapporto originario di conto corrente, presuppongono l'accertamento di una grave ed irregolare condotta bancaria; (vi) inoltre, l'ABF, nei suoi consolidati orientamenti, ha più volte riconosciuto la propria competenza ad ordinare restituzioni di somme e il ripristino della disponibilità in capo al titolare legittimo, ove accerti una violazione delle regole di correttezza bancaria; (vii) quanto all'eccezione di incompetenza temporale, l'episodio è circoscritto a quanto avvenuto in data 31.05.2023 e può certamente rientrare nella competenza temporale dell'ABF; (viii) l'assunto per cui la materia oggetto del contendere esuli dai rapporti "squisitamente" bancari non coglie nel segno, posto che le suddette operazioni bancarie sono state effettuate ed autorizzate dalla banca il 31.05.2023, senza alcuna adeguata verifica con riguardo alla corretta e puntuale identificazione dell'intestatario del conto corrente; (ix) le modifiche sul conto corrente sono state effettuate su richiesta del S** Pisa, tramite il proprio coordinatore, soggetto ben diverso ed estraneo rispetto all'intestatario del rapporto di conto corrente. Pertanto, l'intermediario ha agito in violazione della normativa antiriciclaggio; (x) la parte resistente, quindi, non ha svolto una verifica "rafforzata", limitandosi, piuttosto, ad un sommario controllo di un dato numerico, il codice fiscale. Peraltro, non ha fornito alcuna prova che il medesimo sia stato trasmesso proprio dall'organo di coordinamento della RSA, anziché inserito in modo arbitrario; (xi) inoltre, considerato che il Signor M*** C*** poteva qualificarsi solo come coordinatore S** di P***, non ricoprendo lo stesso incarichi per la RSA, la banca, rilevando la diversa denominazione dell'intestatario del conto corrente avrebbe potuto, prestando la minima diligenza e attenzione, impedire allo stesso di compiere qualsivoglia operazione bancaria, quantomeno in attesa di un eventuale rilascio di un'autorizzazione da parte del legale rappresentante *pro tempore* della RSA; (xii) la parte resistente avrebbe potuto respingere le richieste di esecuzione di operazioni bancarie avanzate dal S*** di P***, anche in ragione della finalità sottesa all'apertura del conto corrente; (xiii) l'intermediario non può neanche contestare un presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio, in quanto, da un lato, agli atti è già ampiamente dimostrato il suo "cattivo operato"; dall'altro, perché sul medesimo intermediario grava l'onere di dimostrare di aver correttamente effettuato tutte le apposite e adeguate verifiche.

La parte resistente, in sede di controrepliche, insiste nelle precedenti eccezioni di rito e di merito. In ordine alla prospettata violazione delle disposizioni antiriciclaggio, ne rileva, da un lato, l'inammissibilità, in quanto proposte per la prima volta in sede di repliche, dall'altro, la infondatezza, rappresentando: 1) di aver correttamente identificato il ricorrente tramite dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente, verificando altresì il relativo potere di rappresentanza; 2) di aver identificato il titolare effettivo; 3) di aver acquisito informazioni sullo scopo e sulla natura del conto corrente, destinato a ricevere il versamento dei contributi sindacali versati periodicamente dagli iscritti; 4) di aver espletato un costante controllo sulla complessiva operatività del conto corrente.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo dell'incertezza del soggetto che ha presentato il ricorso e dell'assenza di poteri rappresentativi del sig. L.A., della carenza di legittimazione attiva del ricorrente, della natura costitutiva delle domande di ripristino dell'intestazione delle deleghe e del conto, dell'incompetenza temporale dell'ABF.

Le dette eccezioni sono infondate.

Innanzitutto, la parte resistente osserva che vi sarebbe incertezza con riguardo al soggetto che ha presentato il ricorso, posto che nel modulo viene indicato come ricorrente la federazione sindacale F*** . In realtà, l'indicazione, nel modulo di ricorso, della federazione sindacale deve ritenersi un mero errore materiale. Il ricorrente effettivo è, infatti, la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) istituita presso la filiale dell'intermediario resistente, poiché, da un alto, il codice fiscale e la sede indicati nel modulo sono alla stessa riferibili, dall'altro, dal testo del ricorso (cfr. reclamo ABF) si evince univocamente che il soggetto proponente è proprio la detta RSA.

Quanto alla dedotta assenza di poteri rappresentativi in capo al sig. L.A., consta in atti, invece, un'autodichiarazione sottoscritta da quest'ultimo e allegata al ricorso, con la quale dichiara la propria qualità di Segretario Responsabile della RSA a far data dal 05.03.2024.

In merito alla seconda eccezione preliminare, relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente alla luce del fatto che il conto corrente sarebbe intestato alla rappresentanza provinciale, S** di P***, il Collegio osserva che occorre distinguere tra la legittimazione attiva a proporre il ricorso, per la sussistenza della quale è sufficiente affermarsi titolare del diritto oggetto della domanda, e l'effettiva titolarità dello stesso, il cui accertamento attiene alla fase di merito della controversia. Pertanto, la questione della titolarità del conto, se appartenente effettivamente alla parte ricorrente o alla rappresentanza provinciale S** di P***, appartiene al merito della controversia.

Con riguardo, inoltre, all'eccezione di inammissibilità delle domande di ripristino dell'intestazione delle deleghe e del conto, in quanto implicherebbero una pronuncia di condanna ad un *facere* infungibile, si rileva che, in realtà, il ricorso mira ad ottenere un accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario, che avrebbe agito in violazione delle istruzioni impartite dal correntista, e tale accertamento è strumentale all'accoglimento della domanda di restituzione e integrazione del saldo attivo.

Quanto, infine, all'eccezione di parziale incompetenza temporale dell'Arbitro a conoscere alcuni fatti da cui dipenderebbe la risoluzione della controversia, quali l'avvenuta apertura del conto corrente nel 2004 e l'inserimento, nell'intestazione, del codice fiscale, avvenuto nel 2006, si rileva che, in realtà, il ricorrente ha collocato in data 31.05.2023 il comportamento tenuto dall'intermediario, che avrebbe arbitrariamente modificato le deleghe ad operare sul conto e l'intestazione del medesimo, di cui contesta la legittimità. Prospetta fatti, quindi, che si collocano temporalmente durante lo svolgimento del rapporto giuridico, ampiamente all'interno del periodo temporale dei sei anni antecedenti alla

proposizione del ricorso (presentato il 18.06.2025), all'interno del quale vige la competenza dell'Arbitro posto che, in base alle Disposizioni ABF (Sez. 1 par. 4), "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*".

Ciò posto, nel merito, la parte ricorrente, che è una rappresentanza sindacale aziendale costituitasi presso una filiale dell'intermediario resistente, afferma e documenta che nel dicembre 2004 accendeva presso quest'ultima un rapporto di conto corrente, con delega ad operare in favore di determinati soggetti. Al riguardo, ha prodotto la delibera sindacale di apertura del conto corrente. Non ha però versato in atti il relativo contratto. Riferisce che il conto era finalizzato all'accredito del 50% dei contributi sindacali versati periodicamente dagli iscritti al sindacato, disposto direttamente dall'articolazione territoriale provinciale del sindacato medesimo, la F*** – S*** di P***. Lamenta che La F*** di P***, per il tramite del segretario provinciale, sig. M*** C*** otteneva dalla banca, in data 31.05.2023, la revoca delle deleghe precedentemente attive e la sostituzione delle medesime con la propria e con quella a favore del Segretario Amministrativo del S*** di P***. Ciò senza alcuna legittimazione, posto che l'organo di coordinamento della RSA e la sede provinciale del sindacato sono soggetti completamente distinti, la prima operando all'interno della realtà aziendale, la seconda agendo su base territoriale. Lamenta, inoltre, che la parte resistente avrebbe successivamente variato anche l'intestazione del conto, i dati anagrafici e di contatto. Riferisce che l'intermediario, riscontrando la richiesta di chiarimenti, sosteneva a giustificazione del suo operato, che il codice fiscale associato al conto risultava essere quello della F*** – S** di P***, come risulta dalla missiva del 30.04.2025 versata in atti dalla banca. La parte ricorrente assume, pertanto, che il codice fiscale sia stato inserito dall'intermediario di sua iniziativa e, dopo quasi vent'anni dall'apertura del conto, lo stessa gli avrebbe dato prevalenza rispetto all'intestazione nominale del conto.

Dal canto suo, la parte resistente deduce e documenta che l'indicazione del codice fiscale del S*** di P*** era stata disposta dallo stesso rappresentante legale della RSA in occasione del conferimento delle deleghe ad operare sul conto corrente, rispettivamente, nel 2006 e nel 2010. Il medesimo codice fiscale veniva indicato anche in seguito, nel 2012, dall'allora Segretario dell'Organo di Coordinamento sig. M***P***, in occasione della compilazione e sottoscrizione del modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

Tanto premesso, il Collegio rileva l'infondatezza del ricorso per mancata prova dei fatti costitutivi delle domande con lo stesso azionate.

Come sopra visto, il ricorrente non ha depositato in atti il contratto di apertura del conto corrente, e così facendo ha omesso di assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c.

Non potendo il Collegio esaminare il contratto tra le parti, non è possibile ad es. verificare se nello stesso fosse o non fosse indicato il codice fiscale della S*** di P***, e se, dunque, quest'ultimo sia stato inserito dall'intermediario di sua iniziativa. Fatto questo che risulta peraltro revocato in dubbio dall'esame della documentazione prodotta dall'intermediario, non contestata dalla parte ricorrente, dalla quale emerge che è stata proprio quest'ultima ad indicare all'intermediario resistente il codice

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fiscale del S*** di P***, in particolare: a) negli atti di conferimento delle deleghe ad operare sul conto del 2006 e del 2010, non contestati dalla parte ricorrente, che anzi ne fa espressa menzione in sede di ricorso; b) e nel 2012 nel modulo di adeguata verifica della clientela.

A ciò si aggiunge che, l'intermediario resistente ha posto in rilievo che l'intestazione del rapporto deve dirsi anche coerente con le finalità del conto, in quanto destinato a ricevere l'accredito dei contributi degli iscritti disposti dal S*** di Pisa.

Per quanto visto, va rigettata, perché infondata, la domanda di accertamento della titolarità del conto corrente in capo alla parte ricorrente, con conseguente rigetto anche delle ulteriori domande svolte in virtù del principio della ragione più liquida.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE